

Cap.11. LA FORMAZIONE DEL VOLONTARIATO SPECIALIZZATO AIB

Tra coloro che operano nella protezione civile, il Volontariato riveste un ruolo fondamentale in quanto risorsa preziosa e strumento riconosciuto di partecipazione dei cittadini per fronteggiare gli eventi calamitosi.

È quindi particolarmente determinante fornire al volontariato una specifica preparazione tecnica ed operativa finalizzata ad una migliore capacità d'intervento sul territorio tenuto conto che le attività di protezione civile assumono il significato di servizio pubblico volto alla salvaguardia dei cittadini, dei beni, delle infrastrutture e dell'ambiente, dai danni derivanti da eventi calamitosi.

Attraverso la realizzazione di specifiche attività formative e di addestramento, si vuole migliorare l'organizzazione e la capacità d'intervento dei volontari che operano in supporto alle Istituzioni.

La formazione deve quindi prevedere come obiettivo generale:

1. l'acquisizione di conoscenze specialistiche e tecnico operative
2. l'acquisizione di competenze finalizzate alla gestione del ruolo ed al miglioramento delle capacità organizzative e di intervento.

11.1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI SPECIALIZZATI A.I.B.

• la L. 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", le cui disposizioni sono finalizzate oltre che alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita, anche a promuovere ed incentivare le attività di previsione e prevenzione legate allo spegnimento degli incendi boschivi.

In particolare per il perseguimento di tali finalità, la legge quadro prevede:

- al comma 2 dell'art. 1 che gli enti competenti svolgano, tra l'altro, attività di formazione, informazione, ed educazione ambientale.
- al comma 3 lettera m) dell'art.3 specificatamente riferito al "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" che la regione individui tra l'altro le esigenze formative e la relativa programmazione.
- al comma 2 dell'art.5 "Attività formative" quale competenza della regione la cura anche in forma associata e l'organizzazione di corsi di carattere tecnico - pratico per la preparazione di soggetti impiegati nelle attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi.
- al comma 3 dell'art.5 che le regioni possano avvalersi, per l'organizzazione dei corsi di cui al precedente comma, anche

del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

- al comma 3 lettera b) dell'art. 7 "Lotta attiva contro gli incendi boschivi" che le regioni si avvalgano oltre che di mezzi strutture e risorse che assicurino interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi , anche di "Personale appartenente ad organizzazioni di volontariato", riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco".

•1' "Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane concernenti i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i Dispositivi di Protezione Individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi" sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 25/07/2002 che prevede quanto segue:

1. per i volontari non impegnati direttamente sul fronte fuoco il requisito minimo da richiedere è la sana e robusta costituzione fisica, la cui certificazione può essere rilasciata dal medico di famiglia;

2. per i volontari da impegnare direttamente sul fronte fuoco, ferma restando la facoltà del medico, ove lo ritenga necessario, di richiedere esami strumentali specifici o di laboratorio e attivare consulenze specialistiche, costituisce requisito minimo la certificazione di idoneità alla mansione, da rilasciarsi a cura del medico competente, ove previsto, o da altra autorità sanitaria competente, secondo il seguente protocollo sanitario minimo:

- visita medica generale con esame anamnestico e redazione cartella clinica individuale;

- misura dell'acuità visiva;

- spirometria semplice;

- audiometria;

- elettrocardiogramma;

- esami ematochimici (es. emocromocitometrico, indicatori di funzionalità epatiche e renale, glicemia) ed esame standard delle urine;

- vaccinazione antitetanica.

3. la cadenza della periodicità dell'accertamento della permanenza dei requisiti sopracitati, è demandata alle singole Regioni e Province autonome;

4. durante i corsi specifici di formazione ed aggiornamento che gli Enti preposti svolgeranno a favore degli operatori e dei volontari, saranno impartite nozioni generali e specifiche per affrontare con adeguato atteggiamento psicologico l'evento, in una logica di azione di squadra, conforme a procedure operative di attacco del fuoco precedentemente acquisite e sperimentate;

5. si demanda ad ogni singolo Ente preposto la valutazione del rischio e la elaborazione di un documento che, sulla scorta

della normativa esistente e dei risultati dell'analisi del rischio, definisca il Dispositivo di protezione individuale ritenuto più appropriato. I Dispositivi di protezione individuale dovranno comunque possedere la certificazione CE della Categoria più appropriata.

• **la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1** "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile", in particolare:

-l'art. 3 che prevede tra le attività del Sistema regionale di Protezione Civile, al comma 1, lettera c: quelle dirette alla formazione e all'addestramento del Volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione Civile;

-l'art. 5 che prevede tra le funzioni e i compiti amministrativi assegnati alle Province dalla legge n.225 del 1992 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998, al comma 2, lettera j): la programmazione e l'attuazione delle attività in campo formativo;

-l'art. 11 che prevede tra le attività del "Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi" con particolare riferimento alla prevenzione, al comma 4 lett. d): l'individuazione del fabbisogno formativo e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati sul territorio in compiti di protezione civile;

-l'art. 16 che disciplina le attività di formazione e di informazione in materia di protezione civile e dispone:

- al comma 1, che la Regione promuova e coordini, in un'ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della Protezione Civile e degli aderenti alle Organizzazioni di Volontariato operanti in tale settore; che individui, nel rispetto delle vigenti normative in materia di formazione, le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e di valutazione finale;

- al comma 2, che le Province, ai sensi della L.R. 30 giugno 2003 n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro", programmino le attività di cui al comma 1, in concorso con la Regione;

11.2. IL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE A.I.B. RIVOLTO AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE (aggiornato al 2012).

Revisione del corso AIB approvato nel 2002 con delibera di Giunta regionale N.1379/2002

La Regione ha il compito di promuovere la realizzazione, anche in forma associata, di attività formative e di addestramento. Queste attività vengono organizzate e certificate dalle amministrazioni

provinciali, in base a modelli formativi standard, utili per uniformare, sul territorio regionale, attraverso l'azione formativa, le conoscenze e le competenze essenziali per i volontari che operano in supporto agli organi istituzionali preposti.

Omogeneità ed uniformità di formazione vengono inoltre garantite dalla collaborazione, su tutto il territorio regionale, fornita dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco che, a livello locale, sono coinvolti in tutte le attività formative in materia di antincendio boschivo.

Si riporta, di seguito, il programma del corso di specializzazione AIB aggiornato al 2012.

PROGRAMMA DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE A.I.B

Il corso di specializzazione A.I.B. è rivolto ai volontari di protezione civile da impiegare nella lotta attiva agli incendi boschivi.

Obiettivi:

Formare, attraverso l'acquisizione di metodologie teorico pratiche, i volontari di protezione civile da impiegare nella lotta attiva contro gli incendi boschivi: nelle attività di spegnimento con mezzi a terra, di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme.

Partecipanti:

- 25/30 volontari al massimo per corso.
- Possono accedere ai corsi, volontari iscritti ad Organizzazioni di Volontariato disponibili ad essere allertati ed attivati in caso di emergenza.

Durata complessiva prevista:

30/42 ore massimo per corso.

Obbligo di frequenza:

Condizione indispensabile per l'ammissione alle prove finali del corso è l'aver frequentato almeno l'80% delle ore di lezioni teoriche ed il 100% delle lezioni pratiche previste nel programma.

Il corso dovrà prevedere, in via generale, i seguenti moduli formativi:

Primo modulo: La lotta attiva - Modello d'intervento

Durata: da 4 a 6 ore

Il quadro degli indirizzi statali e regionali in materia di incendi boschivi:

- a) le fasi nelle quali si articola l'intervento della Protezione Civile ai vari livelli istituzionali;
- b) le componenti istituzionali e le strutture operative che devono essere gradualmente attivate nei centri decisionali costituiti

- a livello regionale, provinciale e locale e sul luogo teatro dell'evento calamitoso;
- c) la composizione, la responsabilità ed i compiti delle strutture operative di protezione civile impegnate nelle operazioni di emergenza.
 - d) i modelli organizzativi per la gestione degli interventi relativi al rischio incendi boschivi
 - e) le modalità di intervento e le responsabilità operative dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Organizzazioni di volontariato.

Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi :

- a) attività di vigilanza (ricognizione, sorveglianza e avvistamento) avente lo scopo di una tempestiva segnalazione dell'insorgere dell'allarme;
- b) spegnimento per azione diretta a terra;
- c) controllo della propagazione del fuoco (contenimento);
- d) intervento con mezzi aerei;
- e) bonifica

Secondo modulo: Le funzioni del Corpo forestale dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi - Tecniche e strategie di intervento.

Durata: da 4 a 6 ore

- a) Funzioni del Corpo Forestale dello Stato in relazione alla lotta agli incendi boschivi a livello nazionale e regionale - L'organizzazione del Corpo Forestale a livello regionale.
- b) I fattori predisponenti gli incendi boschivi.
- c) I fattori che determinano la propagazione degli incendi boschivi con particolare riferimento alle caratteristiche morfologiche e vegetazionali del territorio. I modelli di previsione e i modelli di propagazione - tipologie di incendio boschivo. Le principali cause degli incendi boschivi.
- d) L'organizzazione e le tecniche di avvistamento - le modalità di segnalazione degli eventi.
- e) Le risorse umane e le risorse strumentali utilizzati nella lotta agli incendi boschivi - mezzi a terra e aerei
- f) Le tecniche e le strategie di intervento in relazione alle diverse tipologie di incendio boschivo e alle risorse disponibili.
- g) La bonifica dell'area percorsa dal fuoco anche in relazione alla necessità di preservare eventuali elementi utili alla determinazione delle cause dell'incendio.
- h) La conoscenza del modello d'intervento, delle gerarchie funzionali e dei comportamenti in occasione degli incendi boschivi.

Terzo modulo: Le funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella lotta attiva agli incendi boschivi

Durata: da 4 a 6 ore

- a) Organizzazione e compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- b) Ruolo dei Vigili del Fuoco nel sistema di Protezione Civile

- c) Il rischio incendio e la chimica dell'incendio.
- d) Sostanze estinguenti.
- e) Dispositivi di Protezione Individuale.
- f) Coordinamento operativo e comunicazioni in emergenza durante un incendio di bosco.

Quarto modulo: Il volontariato di protezione civile Durata: da 4 a 6 ore

- a) Organizzazione e compiti del volontariato.
- b) Il ruolo della squadra e del Capo Squadra.
- c) Le modalità di intervento.
- d) I Dispositivi di protezione individuale.
- e) La conoscenza del rischio e dei DPI previsti.
- f) Le attrezzature e mezzi per l'estinzione degli incendi di bosco.
- g) Le comunicazioni radio.

Quinto modulo: Elementi di primo soccorso sanitario Durata: 2 ore
--

Esame dell'infortunato. Posizioni di sicurezza.
Individuazioni delle cause e rimedi (asfissia, emorragie, ustioni, fratture, ferite, shock, bendaggi, trasporto, respirazione artificiale, massaggio cardiaco)
Prove pratiche.

Sesto modulo: Esercitazione pratica Durata: da 6 a 8 ore

L'esercitazione pratica avverrà alla presenza di rappresentanti di Provincia, Corpo Forestale dello Stato e Vigili del Fuoco e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e si svolgerà in ambiente naturale con caratteristiche simili a quelle dove si registrano gli incendi boschivi nel territorio di competenza con attività di spegnimento e utilizzo di motoseghe, roncole, soffiatori e decespugliatori ecc.

Esame finale e Commissione d'esame Durata: da 6 a 8 ore
--

L'esame finale del corso di specializzazione AIB è sostenuto davanti ad apposita commissione, individuata e nominata dalla Provincia di riferimento, composta da:

Presidente di Commissione

- Provincia di appartenenza - che ha il compito di garantire la regolarità della Commissione e di ratificare le valutazioni dei commissari

Commissari:

- Corpo Forestale dello Stato

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- Presidente del Coordinamento provinciale del Volontariato

Sono di supporto e presenti nelle prove d'esame:

- il tutor o il volontario referente della formazione che ha seguito il corso
- la segreteria di commissione, individuata dalla provincia di riferimento

L'esame finale si svolge sulle materie oggetto del corso attraverso:

- un questionario per valutare le conoscenze acquisite nel corso
- una prova pratica di spegnimento

11.3. LA CERTIFICAZIONE FORMATIVA E SANITARIA DEL VOLONTARIO SPECIALIZZATO AIB

Le Amministrazioni Provinciali curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento di carattere tecnico pratico finalizzati alla preparazione di volontari di protezione civile da impiegare nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi in supporto agli organi istituzionali preposti.

Per operare, il volontario specializzato AIB deve essere certificato sia dal punto di vista formativo secondo quanto previsto al par. 11.2 del presente Piano sia dal punto di vista sanitario, secondo quanto previsto al successivo par. 11.4.

Pertanto è compito dell'amministrazione provinciale di riferimento coadiuvati dalle organizzazioni di volontario:

- certificare, al termine del corso e previo superamento di un esame finale, l'adeguata preparazione del volontario di Protezione Civile formato per l'impiego nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi in supporto alle istituzioni,
- provvedere ed accertarsi che il volontario specializzato AIB si sottoponga e superi gli esami medici previsti
- presidiare che il volontario si sottoponga al rinnovo della certificazione alla scadenza dei termini previsti.

11.4. LA PERIODICITA' DELL'ACCERTAMENTO SANITARIO.

In merito alla certificazione sanitaria dei volontari specializzati AIB si recepisce quanto previsto ai punti 1 e 2 dell' Accordo del 2002, citato al par. 11.1 del presente Piano, del decreto legislativo n. 81/2008 e delle successive disposizioni del Dipartimento nazionale di protezione civile in materia di accertamenti sanitari per il volontariato.

In particolare, in attuazione del punto 3 dell'Accordo del 2002, si stabilisce che il controllo sanitario per i volontari impegnati direttamente sul fronte fuoco deve essere assicurato:

- con cadenza quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni,
- con cadenza biennale per i volontari di età superiore ai 60 anni.

11.5. I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

In merito ai dispositivi di protezione individuale più appropriati per i volontari specializzati AIB, recependo quanto espressamente indicato al punto 5 dell'Accordo del 2002, citato al par. 11.1, l'Agenzia Regionale, con il contributo di rappresentanti di enti ed istituzioni nonché di esperti regionali in materia di sicurezza e prevenzione, ha elaborato un documento che, sulla scorta della normativa esistente e dei risultati dell'analisi del rischio, ha definito i dispositivi di protezione individuale(DPI)ritenuti più appropriati a tutela dei volontari formati e certificati che operano nella lotta attiva agli incendi boschivi.

Con determinazione n. 97 del 31/03/2010 l'Agenzia regionale ha quindi provveduto all'"Approvazione dei documenti sulla valutazione dei rischi e l'individuazione dei dispositivi di protezione individuale per i volontari formati e certificati che operano nella lotta attiva agli incendi boschivi." che si recepiscono col presente Piano.

11.6. IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI VOLONTARI CERTIFICATI AIB

- **PER LA CERTIFICAZIONE DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO AIB** la Provincia invierà al settore formazione dell' Agenzia regionale di protezione civile:
 - copia dei programmi di formazione completi delle docenze effettuate e della composizione delle commissioni d'esame
 - copia dei programmi di aggiornamento teorico pratici effettuati
 - copia dei registri dei corsi e/o aggiornamenti realizzati
 - l'elenco dei volontari formati e certificati AIB
 - copia degli attestati rilasciati ai volontari formati
- **PER LA CERTIFICAZIONE SANITARIA DEI VOLONTARI SPECIALIZZATI AIB** La Provincia provvederà ad inviare al settore formazione dell' Agenzia regionale di protezione civile:
 - l'elenco dei volontari formati e certificati AIB che hanno ottenuto la certificazione sanitaria
 - gli elenchi aggiornati dei volontari già certificati AIB che rinnovano la certificazione sanitaria
 - l'elenco dei volontari specializzati AIB che non hanno ottenuto la certificazione sanitaria.